

Prot. DDA/0002914 del 4 ottobre 2019

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2367, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1117/DDA/BT)

Con istanza DDA/2367, pervenuta in data 2 ottobre 2019 (prot. n. DDA/0002903), è stata segnalata dalla società Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della società Nintendo Co. Ltd., titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, l'offerta di prodotti, componenti e servizi per dispositivi di videogiochi, sul sito internet <http://www.r4-r4i.it/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

L'istante ha dichiarato altresì che: *“Il sito oggetto dell'istanza offre per la vendita, promuove, pubblicizza prodotti che sono prevalentemente progettati per aggirare le misure tecnologiche di protezione realizzate da Nintendo a protezione del copyright su videogiochi per le console Switch, 3DS e DS, sviluppati e pubblicati da Nintendo stessa o da terze parti. [...] R4i-r4i.it offre anche per la vendita cartucce con centinaia di giochi preinstallati, senza autorizzazione da parte dei titolari dei diritti (sia Nintendo che altri editori). Il sito oggetto dell'istanza ha come unica attività la vendita e promozione di sistemi e prodotti per l'aggiramento delle misure tecnologiche di protezione e la vendita di hardware con videogiochi non autorizzati preinstallati. R4i-r4i.it è rivolto al mercato italiano, possedendo un dominio con estensione .it, essendo in lingua italiana e spedendo i prodotti in Italia.”.*

Dalle verifiche condotte emerge che il sito oggetto di istanza è dedicato esclusivamente all'offerta di prodotti, componenti e servizi prevalentemente destinati all'aggiramento delle misure tecnologiche di protezione poste dal titolare a tutela dei propri diritti d'autore su opere di carattere videoludico e che gli stessi appaiono diffusi in presunta violazione degli artt. 1 e 102-*quater* della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- Sul sito internet <http://www.r4-r4i.it/> è presente un webform per eventuali contatti; il nome a dominio del sito internet risulta verosimilmente registrato dalla società IT trust Domain Services LTD, specializzata nella fornitura di servizi inerenti la registrazione di nomi a dominio, con sede in Trading Office, 20 Harcourt Street n. 102, Dublino, Irlanda;
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Iweb Technologies Inc., con sede a Montreal, Quebec, Canada, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@iweb.com; alla medesima società risultano verosimilmente afferenti anche i *server* localizzati a Montreal, Quebec, Canada.

Direzione contenuti audiovisivi

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, cessando l'offerta di prodotti, componenti o servizi in violazione dei diritti d'autore e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Bianca Terracciano, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/2367**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 18 ottobre 2019**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore